



Comune di Parma

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. GC-303-2024 DEL 11/09/2024

L'anno 2024, questo giorno undici (11) del mese di settembre alle ore 09:15 in Parma si è riunita la Giunta Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del provvedimento di cui all'oggetto, sotto la presidenza del Signor Michele Guerra nella sua qualità di Sindaco e la partecipazione del Segretario Generale del Comune Avv. Pasquale Criscuolo.

Dopo che il Segretario Generale ha dato lettura dell'oggetto della proposta specifica di delibera, seguono brevi interventi da parte dei componenti dell'organo di governo dell'Ente.

Il Segretario Generale fa presente la necessità di modificare la proposta di deliberazione in tre punti delle premesse con alcune correzioni relative ad atti citati nella medesima che non incidono sul contenuto della stessa.

Al momento della votazione della deliberazione proposta, con la Presidenza del Sindaco risultano presenti e votanti n. 9 componenti di Giunta di cui appresso:

GUERRA MICHELE	SINDACO	Presente
LAVAGETTO LORENZO	VICE SINDACO	Presente
AIMI BEATRICE	ASSESSORA	Presente
BONETTI CATERINA	ASSESSORA	Presente
BORGHI GIANLUCA	ASSESSORE	Presente
BOSI MARCO	ASSESSORE	Presente
BRIANTI ETTORE	ASSESSORE	Presente
DE VANNA FRANCESCO	ASSESSORE	Presente
JACOPOZZI DARIA	ASSESSORA	Assente
VERNIZZI CHIARA	ASSESSORA	Presente

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue (**deliberazione GC-303-2024**) e reca l'oggetto infra esplicitato, quindi, ne vota l'immediata eseguibilità e proseguono i lavori.

**Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO EX ART.15 L. 241/1990 TRA IL COMUNE DI PARMA E ARSTPC (AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE) PER IL RECUPERO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA DEMOLIZIONE DEI MANUFATTI INSISTENTI SULLA SPONDA DESTRA DEL TORRENTE BAGANZA/STRADA MONTANARA. I.E.**

# Comune di Parma

Proposta n. 4802 del 06/09/2024

**OGGETTO:** APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO EX ART.15 L. 241/1990 TRA IL COMUNE DI PARMA E ARSTPC (AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE) PER IL RECUPERO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA DEMOLIZIONE DEI MANUFATTI INSISTENTI SULLA SPONDA DESTRA DEL TORRENTE BAGANZA/STRADA MONTANARA. I.E.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso** che:

-con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 11/09/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria e gestionale 2024/2026 e che con il successivo atto di Consiglio Comunale n. 88 del 20/12/2023 con il quale sono stati approvati la nota di aggiornamento al DUP 2024-2026, ed il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2024-2026 per la competenza e all'esercizio 2024 per la cassa e relativi allegati;

-con deliberazione della Giunta Comunale n. 445 del 22/12/2023, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2025-2026 per l'assegnazione in responsabilità delle risorse finanziarie;

-che con l'atto sopra citato, sono state affidate ai Dirigenti responsabili le disponibilità delle risorse sulla base degli stanziamenti indicati nei capitoli di entrata e di spesa, attribuendo loro sia la responsabilità di budget che di procedura, compreso l'accertamento delle entrate e l'assunzione degli impegni di spesa attraverso l'adozione di determinazioni dirigenziali;

-che, con delibera di Giunta Comunale n. 49/2024 del 16/02/2024, è stato approvato il PIAO 2024-2026;

**Premesso altresì** che:

-a seguito di sopralluoghi eseguiti da tecnici comunali e dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Parma (d'ora in poi ARSTPC – UT di Parma) era stata accertata la realizzazione di una lottizzazione abusiva lungo la

sponda destra del Torrente Baganza, edificata in parte su area privata ed in parte su area demaniale;

-con ordinanza PG n. 163791/2015, regolarmente notificata e successivamente confermata con sentenza n. 152/2019 del T.A.R. Emilia-Romagna. Sez. di Parma, il Comune ha contestato ai responsabili dell'abuso sia sull'area privata che su quella contigua demaniale tale lottizzazione abusiva, intimando agli stessi di provvedere allo sgombero dell'area complessivamente considerata lasciando la stessa libera dalle strutture ivi esistenti e dai rifiuti sulla stessa abbandonati;

-contestualmente il Comune provvedeva, ai sensi e per gli effetti dell'art.30 del D.P.R. n. 380/2001, e s.m.i., all'acquisizione di diritto dell'area privata censita al Catasto Terreni di Parma, Comune di Vigatto foglio 2, part. 4, 94, 95, 96, 97 e foglio 2, mapp. 205;

-successivamente, i sopralluoghi effettuati dai tecnici del Comune accertavano che l'area non era stata spontaneamente sgomberata entro il termine indicato ai responsabili dell'abuso, rilevando ancora la presenza della maggior parte delle strutture abusive già contestate, oltre alla persistente presenza di rifiuti, accentuata da ulteriori accumuli di detriti e rifiuti, anche di carattere speciale, derivanti dalla demolizione impropriamente eseguita di alcuni box;

**Preso atto** che:

-nel corso del 2021 veniva nuovamente verificato che l'abuso non era stato rimosso con la persistenza della maggior parte delle strutture abusive, consistenti in box in precario stato di manutenzione e con parti in fibrocemento contenenti amianto, con conseguente aggravamento delle condizioni generali di sicurezza, anche sotto il profilo idraulico, e per la salute umana;

-i fabbricati e materiali giacenti sull'area demaniale , essendo facilmente movimentabili dalle piene del Torrente, costituivano un potenziale pericolo per la funzionalità idraulica dello stesso;

**Tenuto conto** che:

-in considerazione di tali potenziali pericoli per i cittadini, il Comune di Parma e l'ARSTPC - UT di Parma hanno deciso di procedere direttamente alla demolizione delle strutture abusive, allo smaltimento dei materiali di risulta e degli altri rifiuti nel rispetto della normativa ambientale ed a tal fine hanno sottoscritto in data 24/06/2022 un accordo operativo approvato delibera di Giunta n. 284/2022 del 24/06/2022 avente ad oggetto la suddivisione delle competenze alla demolizione dei box e ripristino dello stato dei luoghi nell'area oggetto di lottizzazione abusiva;

-una volta eseguiti e contabilizzati gli interventi di demolizione e ripristino dell'area demaniale, risulta che ARSTPC - UT di Parma ha liquidato un importo complessivo pari a € 94.973,40 come da documentazione trasmessa e depositata agli atti della SO Abusi Edilizi, mentre, con nota PG n. 59096/2023, il Comune ha accertato che l'importo delle spese dallo Stesso sostenute per l'esecuzione delle operazioni di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi sulla parte dell'area acquisita in proprietà ammonta ad € 232.880,79;

**Rilevata** ora l'esigenza di procedere al recupero delle spese di demolizione e ripristino dei luoghi a carico dei responsabili della lottizzazione abusiva, ponendo in essere tutte le misure necessarie, il Comune di Parma e l'ARSTPC - UT Parma condividono l'opportunità di stipulare un accordo di collaborazione integrativo del precedente e finalizzato a disciplinare;

**Visto** lo schema di accordo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo che prevede tra l'altro:

- che sia il Comune di Parma, conformemente alla manifestata disponibilità, a farsi carico di tutte le attività di recupero previo rimborso di quota parte delle relative spese da determinarsi che l'accordo avrà durata in percentuale sulla base delle somme di rispettiva spettanza, ovvero 71,03% del totale al Comune di Parma e 28,97% del totale all'ARSTPC, e di utilizzare il medesimo criterio anche per la ripartizione delle somme riscosse;
- che l'ARSTPC-UT Parma si avvalga della collaborazione del Comune di Parma, delegando lo stesso in persona del dirigente pro tempore ad emettere tutti gli atti e provvedimenti necessari all'esecuzione dell'accordo;
- che l'accordo avrà durata dalla sua sottoscrizione alla conclusione delle attività per il recupero degli importi già spesi, compreso il riparto delle somme riscosse, e/o alla dichiarazione di inesigibilità delle stesse da parte degli Enti preposti alla riscossione coattiva;
- la ripartizione delle responsabilità e degli obblighi connessi alla realizzazione dell'accordo stesso;
- che l'accordo persegua un interesse di natura meramente pubblica e di interesse comune in relazione alle rispettive funzioni;

**Richiamati:**

l'art. 15 della legge n. 241/1990, e s.m.i., che in particolare prevede:

- che le amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che gli accordi fra pubbliche amministrazioni sono sottoscritti con firma digitale, pena la loro nullità;

l'art. 7, comma 4, del Dlgs. n. 36/2023, il quale prevede che la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientri nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici qualora concorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) intervenga esclusivamente tra due stazioni appaltanti o enti concedenti anche aventi competenze diverse;
- b) garantisca la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, senza alcun rapporto sinallagmatico tra le stesse;
- c) determini una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni coinvolte;
- d) le stazioni appaltanti o gli enti partecipanti concedenti svolgano sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione;

il Regolamento comunale per la stipulazione dei contratti di sponsorizzazione, degli accordi di collaborazione e delle convenzioni, ed in particolare gli artt. 3, rubricato Finalità, 5, concernente i requisiti di cui devono essere in possesso i collaboratori istituzionali, e 6, concernente i vincoli di buona amministrazione che gli accordi di collaborazione devono rispettare;

**Rilevato** che, alla luce degli esiti dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, ricorrono i presupposti per attivare un accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 al fine di assicurare, nel reciproco interesse, il recupero, pro quota, delle somme relative alla demolizione e ripristino dell'area, posta lungo la sponda destra del Torrente Baganza, occupata da un vasto insediamento abusivo edificato in parte su area privata, poi acquisita dal Comune di Parma, e in parte su area di demanio idraulico;

**Ritenuto**, pertanto, di poter esprimere indirizzo favorevole alla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione di cui trattasi secondo lo schema contenuto nell'Allegato "A" alla presente deliberazione, dando contestualmente atto che il Dirigente del Settore Attività Produttive ed Edilizia procederà alla stipula dello stesso e potrà apportare le eventuali modifiche e integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie;

**Dato atto** che:

-il Responsabile del procedimento è il dott. Luca Gandolfi, quale responsabile della S.O. Controllo Abusi Edilizi il quale ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale;

-la Regione Emilia Romagna, con deliberazione di Giunta n. 1510 del 08/07/2024 ha già provveduto ad approvare lo schema in oggetto;

**Visto** il decreto del Sindaco di Parma DSMG n. 43 del 15/12/2022, di cui al protocollo n. 242102 che conferisce, all'arch. Costanza Barbieri, l'incarico di Dirigente titolare della struttura di livello dirigenziale denominata "Settore Attività Produttive e Edilizia", la quale provvederà all'adozione degli atti gestionali conseguenti alla presente deliberazione;

**Acquisiti:**

-gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dei Responsabili dei Servizi competenti, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000,

-il parere di conformità di cui all'art. 62, comma 1, del vigente Statuto Comunale come in atti;

**Ravvisata** la necessità di stabilire che la presente deliberazione venga resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. n. 267 del 18/08/2000, per poter rispettare i conseguenti adempimenti di legge per il recupero degli importi spesi dai due Enti;

## **DELIBERA**

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate di:

1. esplicitare indirizzo favorevole in ordine alla sottoscrizione di un accordo di collaborazione tra il Comune di Parma e l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, sulla base dello schema allegato (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, avente ad oggetto la disciplina delle modalità di recupero, dai soggetti responsabili già individuati, delle somme spese dai due sopracitati Enti pubblici per i lavori di demolizione e riduzione in pristino della

lottizzazione abusiva accertata in Parma, presso la sponda destra del Torrente Baganza/strada Montanara, i criteri di riparto tra i due Enti sia delle somme eventualmente recuperate che dei costi sostenuti per i recuperi;

2. dare atto che:

-il Dirigente dello “Settore Attività Produttive e Edilizia” del Comune di Parma procederà alla sottoscrizione del predetto accordo che sarà sottoscritto con le modalità di cui all’art. 15, comma 2-bis, della L. n. 241/90 e s.m.i., precisando che il Dirigente potrà, eventualmente, apportare le modifiche meramente formali che si rendessero necessarie;

-l’accordo in esame sarà efficace dalla data di sottoscrizione tra le parti e avrà durata fino al momento in cui saranno concluse le attività finalizzate al recupero delle spese totali o di parte di esse sostenute dagli Enti, comprese le attività di riparto sia di quanto recuperato che di quanto speso tra i due Enti, anche, eventualmente, all’esito dell’eventuale contenzioso che fosse instaurato avverso gli atti preordinati alla riscossione coattiva della spesa sostenuta dagli Enti;

il presente provvedimento verrà trasmesso all’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – UT di Parma;

la presente deliberazione, pur non comportando impegni di spesa, produce riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

con successivi atti finanziari si provvederà ad istituire, qualora necessari, gli eventuali capitoli di Bilancio di entrata e di spesa;

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18/08/2000, per poter rispettare i conseguenti adempimenti di legge per il recupero degli importi spesi dai due Enti.

**DELIBERAZIONE N. GC-2024-303 DEL 11/09/2024**

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio online all'indirizzo [www.comune.parma.it](http://www.comune.parma.it).

Sottoscritta dal  
**SEGRETARIO GENERALE**  
Criscuolo

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Sottoscritta dal  
**SINDACO**  
Guerra

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Elenco allegati:

1. ALLEGATO A

Nome file: accordo da approvare.pdf

Hash:

1FE884E3603821EC97C18C831C5F099534D1265C558D7B024FC573E989E5  
0B9546DB85BC441E42CD0E0E1425C93C56E151E54690890D8D2BB873F5B  
B5DD048FE